



Prot. 82295/RU

Roma, 8 marzo 2020

A: Direzioni Interregionali
Direzioni Regionali
Direzione Interprovinciale
Direzioni Centrali

e, p.c.: A: S.A.I.S.A.

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'uniformità dell'azione amministrativa.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Direttiva n. 2.

PREMESSA

Si fa seguito alla nota prot. n. 66406 del 26 febbraio 2020, con la quale sono state diramate direttive in merito agli interventi da porre in essere sul territorio, alla luce delle disposizioni assunte dai vari Organi dello Stato a livello centrale e territoriale, per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo, si richiamano preliminarmente le ultime misure adottate dal Governo con il DPCM 8 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 59 del 08 marzo 2020) che reca ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In particolare, il citato DPCM 8 marzo 2020:

- all'art. 1, reca "*Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia*" (così detta "zona rossa") e stabilisce il divieto di ingresso e di uscita dai medesimi territori;
- all'art. 2 sono indicate le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale (così detta "zona gialla") del diffondersi del virus COVID-19;
- all'art. 3 sono riportate le misure di informazione e prevenzione da adottare sull'intero territorio nazionale.

Tutte le disposizioni sono valide da oggi 8 marzo fino al 3 aprile p.v.; dalla relativa data di efficacia cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

Tenuto conto delle disposizioni assunte dai vari Organi dello Stato e delle istruzioni interne già diramate, al fine di uniformare l'operatività sul territorio nazionale, di seguito si forniscono mirate direttive operative.

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

In relazione all'aggravarsi delle condizioni legate al diffondersi del virus COVID-19 e considerata la carenza di personale addetto all'attività di controllo, dovuta anche alle misure nazionali adottate per far fronte alla predetta situazione di crisi, si autorizzano gli Uffici doganali ad applicare un



IL DIRETTORE GENERALE

controllo documentale (CD) qualora l'esecuzione del controllo fisico delle merci (VM) selezionato del circuito doganale di controllo (CDC) debba essere eseguito in zone dichiarate "rosse" ai sensi delle disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, come integrato dal DPCM 8 marzo 2020; va da sé che sono da effettuare i controlli obbligatori per legge e quelli disposti dall'Autorità giudiziaria e/o in collaborazione con le forze di polizia, nonché quelli attinenti alla giurisdizione transfrontaliera.

Sulla base di un'analisi dei rischi locale e coerentemente con le possibilità organizzative a disposizione, anche i controlli VM da eseguire nelle zone cosiddette "gialle" possono essere sostituiti da controlli documentali.

Per la registrazione a sistema dell'esito di un controllo selezionato VM, ma eseguito come CD in forza di questa disposizione sarà necessario riportare nei sistemi informativi la seguente dicitura.

"Eseguito controllo documentale ai sensi della nota prot. n. 82295 del 8 marzo 2020".

Per quanto attiene i controlli *a posteriori* si provvederà affinché in questo periodo (nelle zone "gialle" e "rosse") e sino a successiva comunicazione non vengano effettuate revisioni con accesso e/o *post clearance audit* (PCA).

L'attività di controllo *a posteriori* (d'ufficio e su istanza di parte) verrà svolta ove possibile con modalità documentale esclusivamente in Ufficio.

Codeste Direzioni adotteranno le iniziative necessarie affinché i dipendenti degli Uffici delle Dogane e delle Sezioni Operative Territoriali (UD e SOT) provvedano a selezionare per il controllo *a posteriori*, in congruo numero, le sole dichiarazioni doganali suscettibili di revisione dell'accertamento (ex art.48 Reg UE n. 952/2013 (CDU) e art.11 D.lgs n. 374/90) con esclusiva attività documentale condotta in Ufficio, relegando il raggiungimento dell'obiettivo relativo ai controlli con accesso, anche di tipo PCA, ad un secondo periodo in cui verranno concentrati, per lo più, tali tipi di controlli.

Le Direzioni in indirizzo non mancheranno di impartire ai dipendenti Uffici, se del caso e con la massima urgenza, ulteriori istruzioni di dettaglio vigilando sulla corretta, uniforme e coerente applicazione delle disposizioni dettate, non mancando di segnalare ogni eventuale problematica applicativa.

2. OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI

a. Spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro

Secondo quanto previsto dall'art. 1.1 del DPCM 8 marzo 2020, è consentito lo spostamento in entrata ed in uscita dai territori di cui al medesimo articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, qualora lo spostamento sia motivato da comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non sussistono circostanze impeditive al raggiungimento del luogo di lavoro nei territori di cui si tratta.

Si ribadisce tuttavia l'opportunità di favorire lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità *smart working*, secondo le indicazioni fornite con nota prot. n. 81598/RU del 6 marzo 2020 della Direzione Personale.



b. Riduzione rischio interruzione servizi non derogabili

Al fine di evitare che eventuali casi di contagio comportino la chiusura di un'intera Sezione (con conseguente pregiudizio per la continuità dei servizi da questa erogati), dovrà essere valutata la possibilità di distribuire il personale addetto ai servizi non derogabili tra i diversi plessi di cui si compone l'Ufficio.

c. Settore giochi

L'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. stabilisce che sull'intero territorio nazionale, a partire dall'8 marzo e fino al 3 aprile 2020 (v. art. 5, comma 1), *“sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione”*.

Rientrano, pertanto, in tale previsione le sale da gioco specialistiche (sale VLT, sale Bingo e sale che raccolgono scommesse).

Per quanto riguarda i giochi che vengono raccolti presso pubblici esercizi (in genere, Bar e Tabacchi) non sono previste disposizioni specifiche e, quindi, troveranno applicazione le norme, previste dai provvedimenti del Governo o delle Regioni, che riguardano tali locali (e.g.: limitazioni di orari).

d. Giustificazione delle assenze

Con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, sono state dettate disposizioni in materia di assenze dal servizio connesse all'attuale situazione di emergenza.

In particolare, l'art. 19 regola le assenze dal servizio dei lavoratori pubblici connesse alla diffusione del COVID-19. Al riguardo, al comma 1 è statuito che: *“Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”*.

Il successivo comma 2, ricalcando il disposto dell'art. 37 del “CCNL Funzioni centrali”, non sottopone tali periodi alla decurtazione del trattamento economico, prevista dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112 del 2008.

Il comma 3 stabilisce infine che: *“Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.”*

e. Lavoro agile

Con nota prot. n. 81598/RU del 6 marzo 2020 della Direzione Personale, sono state diramate indicazioni in merito al ricorso a “nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa” e in particolare alla modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.



Al riguardo, i Direttori territoriali sono chiamati ad attivare con ogni possibile sollecitudine tavoli di confronto con le OO.SS. per definire i criteri relativi alla flessibilità delle prestazioni lavorative e alle modalità di recupero dei periodi di assenza.

f. Gestione degli Uffici

Al fine di decongestionare la presenza nelle stanze assicurando il servizio, si raccomanda di favorire la fruizione di periodi di congedo o ferie, partendo da chi ha ancora ferie residue relative all'anno passato.

Le riunioni si svolgeranno tutte in teleconferenza ed i dirigenti assicureranno l'attuazione delle misure presentando ai Direttori di vertice settimanalmente l'organizzazione dei servizi secondo le misure sopra richiamate.

I dirigenti dovranno assicurare la presenza sul territorio di competenza ed essere sempre rintracciabili sul cellulare nonché certificheranno il lavoro svolto in *smart working* ai fini delle attività svolte.

3. ACQUISIZIONE DPI

Tutte le Direzioni sono facoltizzate all'acquisto diretto dei necessari presidi (e.g.: guanti di lattice, mascherine facciali di protezione, tute) fatte salve eventuali direttive emanate dalle Autorità locali competenti.

oooooooooooooooo

Faranno seguito, laddove necessario, ulteriori disposizioni da parte dei Direttori centrali e territoriali per meglio definire nel dettaglio la presente Direttiva; per quanto riguarda le questioni attinenti il personale le indicazioni dovranno essere preliminarmente condivise con la Direzione personale e laddove di carattere generale emanate da quest'ultima sentito lo scrivente.

Si raccomanda di monitorare qualsiasi evoluzione di indirizzo da parte delle Autorità locali e laddove innovativa, rispetto a quanto contenuto nella presente nota, di segnalare la circostanza alla scrivente per le iniziative di competenza.

L'Agenzia vigilerà sul rispetto di queste disposizioni e seguiranno ulteriori direttive in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

Il Direttore Generale

Marcello Minenna